COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO

(Libero Consorzio comunale di Caltanissetta)

COPIA

Reg. Gen N. 16
Del 12-05-2022

ORDINANZA SINDACALE
[ORDINANZA SINDACALE n° 16 del 12-05-2022]

OGGETTO: *PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI - ANNO 2022*

IL SINDACO

quale autorità Comunale di protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n. 225

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
Accertato che l'abbandono e l'incuria, da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, di rovi e di sterpaglia, che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
Preso atto dei gravi incendi verificatisi durante le scorse stagioni estive e dei conseguenti danni ambientali registrati sull'intero territorio comunale;
Visto il T.U. della Legge di P.S. 18/06/1931, n. 773;
Vista la L.R. del 06/04/1996 n. 16 che dispone:

- all'art. 33 l'attività regionale di prevenzioni incendi e lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione per la protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché la garanzia per la sicurezza delle persone;
- art. 42 "Ulteriori per la prevenzione degli incendi", nel quale vengono definiti aziende, enti e istituzioni che sono tenuti a mantenere pulite le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di loro competenza;

Vista la L.R. del 31/08/1998 n. 14 che dispone le norme in materia di protezione civile;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
Vista la Legge 21/11/2000, n. 353 recante la "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
Vista la L.R. del 14/04/2006, n.14 avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell'Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.";
Visto il Titolo III del D.to L.vo n. 139 dell' 08/03/2006 in materia di Prevenzione Incendi;
Visto l'art. 255 del D.to L.vo 03/04/2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
Vista la Circolare del 14 gennaio 2008 emessa dal Presidente della Regione Siciliana e pubblicata sulla GURS n. 10 del 29/02/2008 "Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 - Attività di prevenzione incendi - Pianificazione comunale speditiva di emergenza per il rischio incendi d'interfaccia e rischio idrogeologico ed idraulico - Pianificazione provinciale";
Vista la Determinazione Sindacale n. 457 del 26.06.2008, con la quale è stata approvata la Pianificazione di emergenza relativa al rischio di incendi di interfaccia;
Visto il Regolamento Comunale sulle modalità di impiego dei fuochi controllati in agricoltura nei periodi di massima pericolosità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 dell'1.7.2008;

Visto il D.L. n. 91 del 24/06/2014, art. 14 comma 8 lett. b) che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis, comma 6 del D.Lgs. 152/2006 per precisare che "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco nel caso di combustione in loco delle stesse. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita ordinanza del Sindaco competente per territorio;

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi, boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

Visti gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;

Visto il Piano di Emergenza Comunale, capitolo sul rischio incendio boschivo e di interfaccia, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.33-2016;

Visto il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

Art. 1 - Durante il periodo compreso tra il **15 Giugno 2022** ed il **15 Ottobre 2022** è fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali e provinciali ricadenti sul territorio comunale di:

- accendere fuochi;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
- di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.

Art. 2 - I proprietari e/o conduttori, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i proprietari di cascinali, fienili e fabbricati in genere destinati all'agricoltura, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia, a proprie cura e spese, dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il **15 Giugno** di ogni anno, con avvertenza che, in caso di inosservanza, sarà facoltà di questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, anche ricorrendo all'assistenza della Forza Pubblica.

Art. 3 - La sterpaglia, la vegetazione secca in genere, presenti in prossimità di strade pubbliche e private, nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, in tutte le aree libere all'interno dei centri urbani, dovranno essere eliminate per una fascia di rispetto di lunghezza non inferiore a mt. 20,00.

Art. 4 - Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi, nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento, seguendo le prescrizioni impartite dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato.

Art. 5 - I concessionari di impianti esterni di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 50,00.

Art. 6 - I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione, destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

Art. 7 - I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di lunghezza non inferiore a mt. 50,00.

Art. 8 - Fino al 15 ottobre 2021, stante il rischio di incendi boschivi e di interfaccia in tutto il territorio comunale è assolutamente vietato:

- far brillare mine o usare esplosivi, in assenza di apposite autorizzazioni, licenze, nulla osta rilasciate dalle competenti Autorità;
- abbandonare sul terreno fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro materiale acceso o allo stato di brace o che, in ogni caso, possa innescare o propagare il fuoco;
- ai conducenti di veicoli dotati di marmitte catalitiche, fermare il mezzo a caldo al di sopra di sterpi, materiale vegetale seccaginoso o, comunque, soggetto ad infiammarsi per le temperature elevate;

- all'interno delle aree boscate e campestri, usare apparecchi a fiamma o elettrici, per tagliare metalli nonché usare strumenti che producano faville o braci;
- compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendi l. Sono sempre vietate le manifestazioni pirotecniche nei luoghi in cui la presenza o la vicinanza prossima di materiale vegetale secco o di altro materiale comunque infiammabile, possa determinare l'innesco e lo sviluppo di incendi;

Art. 9 - E' consentita la combustione in loco di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture soltanto in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- l'attività di combustione è consentita in assenza di vento e nelle ore antimeridiane, fino alle ore 10,00 usando la massima prudenza ed adottando ogni precauzione ed accorgimento onde evitare il propagarsi delle fiamme e l'innesco di incendi;
- il quantitativo massimo giornaliero del materiale da bruciare, non deve superare i 3 mt steri per ettaro, e la combustione è consentita in piccoli cumuli;

Art. 10 - Fermo restando il divieto assoluto di accensione e bruciature delle stoppie e di qualsiasi materiale vegetale su tutti i terreni del territorio comunale nel periodo suindicato, gli interventi di pulizia potranno continuarsi anche oltre il succitato termine del 15 Giugno, con obbligo di rimuovere il materiale proveniente dalla pulizia dei terreni a cura e spese degli interessati, nel puntuale rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di smaltimento dei rifiuti.

SANZIONI

1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di **euro 159,00**, determinata ai sensi dell'art. 29 del vigente Codice della Strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

2. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere e/o di incurato accumulo delle sterpaglie diserbate, sarà elevata una sanzione pecuniaria da **euro 51,00** ad **euro 258,00**;

3. nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco d'incendio durante il periodo dal **15 Giugno** al **15 Ottobre,** sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad **euro 1.032,00** e non superiore ad **euro 10.329,00**, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 353 del 21.11.2000.

   A carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell' art. 650 del Codice Penale. Restano salve tutte le disposizioni e sanzioni di cui al Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del giorno 01.07.2008 non in contrasto ovvero non contemplate dalla presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga:

- pubblicata sull'Albo Pretorio online del Comune;
- inserita nel sito internet del Comune;
- affissa nelle strade più frequentate del territorio comunale;

notificata al responsabile del servizio Polizia Municipale, al responsabile del servizio igiene del suolo del comune, al responsabile servizio di protezione civile di Vallelunga Pratameno, al Comandante della locale stazione del Carabinieri, nonché al Corpo Forestale – Distaccamento di Sutera affinché vigilino sull'esecuzione della stessa e accertino eventuali trasgressioni/inadempimenti;

12-05-2022

IL SINDACO
F.to Dott. GIUSEPPE MONTESANO

Sarà pubblicata all'Albo Pretorio in data 12 MAG 2022

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Dalla residenza municipale, lì 12-05-2022

Il Segretario
Dott. GERLANDO SCHEMBRI

COMUNE DI VALLELUNGA PRATAMENO - Area Segreteria -